



STATUTO
DELLA FEDAGRI CAMPANIA
Federazione Regionale Campania delle Cooperative Agricole ed Agroalimentari

Approvato dal Consiglio Regionale del 17 febbraio 2014

TITOLO 1° - Denominazione finalità e funzioni

Articolo 1 - COSTITUZIONE

1. Gli enti aderenti alla Confederazione Cooperative Italiane Campania operanti nel settore agricolo ed agroalimentare sono organizzati nella "Federazione Regionale Campania delle Cooperative Agricole ed Agroalimentari".
2. La denominazione abbreviata è "Fedagri Campania".
3. Gli enti di cui al comma precedente possono essere raggruppati in settori operativi in relazione alla loro attività prevalente, così come prevede il successivo articolo 3.

Articolo 2 - ASSOCIATI

1. Ai sensi dello Statuto della Confcooperative Campania, la Fedagri Campania può anche proporre di deliberare sulle domande di adesione alla Confederazione pervenute alla Federazione stessa.
2. I diritti e gli obblighi degli assegnati e le modalità di svolgimento del rapporto associativo sono disciplinati dello Statuto confederale.

Articolo 3 - ARTICOLAZIONE SETTORIALE

1. Gli enti organizzati possono essere raggruppati in settori operativi in relazione alla loro attività prevalente.
2. Il Consiglio Regionale potrà proporre agli organi confederali la modificazione dei settori operativi in presenza di reali esigenze, nel quadro delle strategie della Federazione e della Confederazione.
3. Le relative deliberazioni produrranno effetto sullo Statuto della Federazione a decorrere dal rinnovo delle cariche sociali.

Articolo 4 - SCOPI E FUNZIONI

1. La Fedagri Campania, nell'ambito delle direttive generali della Confcooperative nazionale e regionale ed in applicazione dei rispettivi statuti, determina le linee d'azione del settore concorrendo all'elaborazione delle strategie ed alla realizzazione delle finalità generali della Confcooperative Campania; cura la promozione ed il potenziamento degli enti organizzati nei rispettivi settori di attività, li assiste e li rappresenta con l'intervento della Confcooperative Campania nella stipulazione di accordi e di contratti collettivi regionali di lavoro.
2. I rapporti esterni necessari o utili ai fini dell'attuazione degli scopi di cui al presente articolo sono tenuti di concerto con la Confcooperative Campania, che ne è istituzionalmente titolare.
3. La Federazione assiste e rappresenta gli enti assegnati d'intesa con Confcooperative Campania e sul piano sindacale e li assiste inoltre rendendo ad essi tutti i servizi necessari e possibili, in particolare sul piano giuridico-legislativo, giuslavoristico, tecnico, organizzativo, finanziario-creditizio, attraverso anche le strutture confederali nazionali e territoriali.
4. La Federazione in particolare:

- a) concorre ad elaborare e definire le linee politico-programmatiche di Confcooperative Campania;
- b) concorre con le strutture territoriali provinciali e interprovinciali a favorire la promozione di enti cooperativi di base e consortili e di enti di altra natura a partecipazione cooperativa individuando le opportunità di sviluppo;
- c) concorre con le strutture territoriali provinciali e interprovinciali all'individuazione, alla costituzione ed al funzionamento delle corrispondenti articolazioni territoriali, nel contesto della politica organizzativa confederale;
- d) promuove iniziative di formazione professionale dei soci, del personale, dei quadri e dei dirigenti degli enti assegnati, in collaborazione con le società di servizi appartenenti al sistema confederale e le corrispondenti strutture regionali;
- e) propone ai competenti organi regionali di Confcooperative la designazione di rappresentanti settoriali negli organismi e nelle strutture di livello regionale;
- f) cura la costante e puntuale informazione tecnica, normativa, economica e di mercato con particolare riferimento all'informativa di interesse regionale agli enti organizzati direttamente ed in collaborazione con le strutture preposte della Confcooperative Campania ed attraverso i relativi strumenti;
- g) svolge ogni altro compito demandato dai competenti organi confederali;
- h) collabora con la Confcooperative Campania per promuovere, da parte degli enti organizzati, l'esercizio dei diritti e dei doveri dei soci previsti dallo Statuto confederale e la partecipazione all'attuazione delle scelte e delle iniziative dell'Organizzazione;
- i) promuove – d'intesa con la Confcooperative Campania – reti di servizi utili al miglioramento e allo sviluppo del sistema imprenditoriale regionale degli enti assegnati;
- l) promuove – d'intesa con la Confcooperative Campania e con le strutture territoriali – iniziative finalizzate alla fornitura di servizi a favore dei soci degli enti assegnati, della loro famiglia e di utenti degli enti assegnati;
- m) collabora con la Confcooperative Campania per l'attuazione a livello regionale dell'assistenza amministrativa, legale, tecnico economica la cessione delle pubblicazioni riguardanti i contratti di lavoro nonché l'assistenza in materia di stesura, approvazione e applicazione degli stessi contratti e della legislazione sul lavoro nonché la formazione agli enti aderenti, anche mediante adeguate forme di revisione e di monitoraggio, realizzate di iniziativa della Confcooperative, come espressione del principio dell'autocontrollo e come strumento permanente di perfezionamento gestionale;
- n) collabora con la Confcooperative Campania per l'attuazione a livello regionale di servizi reali, tecnici, legali, sindacali, di assistenza alla stipula dei contratti agrari di cui alla legge n. 203/1982 e successive modifiche, di patronato e di assistenza sia nei confronti degli associati e sia nei confronti dei soci degli associati stessi, favorendo anche l'istituzione di sportelli di servizi e circoli dei soci.

TITOLO 2° - STRUTTURA ORGANIZZATIVA

Articolo 5 - ORGANI DELLA FEDERAZIONE

Gli organi della Federazione sono:

- l'Assemblea Regionale;
- il Consiglio Regionale;
- il Presidente;
- il Consiglio di Presidenza;
- i Coordinamenti settoriali se costituiti

Articolo 6 - L'ASSEMBLEA REGIONALE

1. L'Assemblea Regionale è costituita dai delegati, purché soci, degli Enti assegnati alla Federazione e, senza diritto di voto se non in quanto delegati dagli enti aderenti, dai Presidenti/responsabili delle Federazioni/comitati/settori provinciali, dai Presidenti delle Unioni provinciali ove le federazioni/comitati/settori provinciali non fossero costituite o loro delegati. Sono invitati senza diritto di voto i Consorzi nazionali e interregionali.
2. In caso di elezione dei delegati all'Assemblea Nazionale, per la partecipazione alla Assemblea di rinnovo degli organi, potranno partecipare al voto i rappresentanti delle cooperative che siano in regola con i versamenti contributivi dei 4 esercizi precedenti, almeno 30 giorni prima della celebrazione dell'Assemblea regionale concordata con la Federazione Nazionale secondo quanto disposto dall'art. 6, comma 5 lett. a), dello Statuto di Confcooperative Nazionale.
3. Le condizioni ed i requisiti per l'elezione dei delegati sono accertati dalla Confcooperative Campania.
4. L'Assemblea Regionale è convocata dal Presidente della Federazione, previa delibera del Consiglio Regionale che ne fissa la data, il luogo e l'ordine del giorno.
5. Le modalità di preparazione e svolgimento dell'Assemblea sono fissati dal Regolamento d'Assemblea proposto dalla Federazione nazionale secondo le direttive impartite da Confcooperative nazionale. In assenza di federazione regionale, gli adempimenti relativi alla convocazione per l'elezione dei delegati all'Assemblea nazionale vengono svolti dal Presidente della Unione regionale.
6. L'Assemblea Regionale è convocata ogni quattro anni per l'elezione degli organi sociali della Federazione.
7. L'Assemblea potrà altresì riunirsi annualmente per verificare lo stato d'attuazione delle linee programmatiche deliberate nell'Assemblea che ha provveduto all'elezione delle cariche sociali.
8. Possono essere convocate Assemblee regionali straordinarie della Federazione quando siano richieste dalla maggioranza di 1/3 degli enti assegnati in regola con il versamento dei contributi associativi, dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio regionale della Federazione o dal Consiglio regionale della Confcooperative Campania.
9. I richiedenti devono indicare le ragioni della richiesta ed il tema del dibattito dell'Assemblea.

10. Il Consiglio regionale della Federazione, a seguito della richiesta di cui al precedente comma 11, verificatane la regolarità, delibera la convocazione dell'Assemblea straordinaria conformemente alla richiesta.

Articolo 7 - COMPITI DELL'ASSEMBLEA

Compete all'Assemblea Regionale:

- a) formulare le linee programmatiche generali della Federazione;
- b) deliberare le proposte di modifiche statutarie da sottoporre al Consiglio della Confcooperative Campania;
Tali modifiche possono altresì essere proposte da almeno un terzo dei delegati all'Assemblea. I delegati suddetti debbono farne richiesta di iscrizione all'odg dell'Assemblea almeno quindici giorni prima della data di essa, per l'esame preventivo da parte del Consiglio regionale. Le deliberazioni relative alle modifiche statutarie devono riportare il voto favorevole di almeno due terzi dei delegati all'Assemblea.
- c) eleggere ogni quattro anni il Presidente della Federazione;
- d) eleggere ogni quattro anni i componenti del Consiglio Regionale di cui alla lettera b) dell'articolo 8;
- e) deliberare sulle relazioni, sui documenti, sugli argomenti presentati durante lo svolgimento dell'Assemblea conformemente al Regolamento assembleare;
- f) costituire ed insediare le eventuali assemblee di settore a norma del presente Statuto.

Articolo 8 - CONSIGLIO REGIONALE

1. Il Consiglio Regionale è composto:

- a) dal Presidente della Federazione;
- b) da n. 14 membri eletti dall'Assemblea in seduta plenaria con sistema maggioritario ed il voto limitato ai 2/3 e, qualora siano costituiti i settori operativi di cui all'articolo 3, n. 6 membri eletti nelle assemblee di settore, in ragione di n. 1 membri per ciascun settore costituito;

e senza diritto di voto:

- dai Presidenti/responsabili delle Federazioni e/o dei settori e/o dei comitati agricoli e agroalimentari provinciali eventualmente costituite/costituiti e delle Unioni provinciali ove queste non fossero state costituite/costituiti o loro delegati qualora i primi ne facciano già parte ad altro titolo;
- dal rappresentante della Confcooperative Campania ai sensi del relativo Statuto confederale;
- dal Direttore della Federazione regionale;
- dal Presidente della Federazione Nazionale o suo delegato qualora non ne faccia parte ad altro titolo.

2. I componenti del Consiglio Regionale durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

3. I componenti del Consiglio che, senza giustificato motivo, non partecipano a due sedute consecutive del Consiglio medesimo, decadono automaticamente dalla carica.
4. Alle vacanze, che per qualsiasi motivo si verificassero nel Consiglio Regionale, con riferimento ai Consiglieri eletti dall'Assemblea, si provvede mediante cooptazione da parte del Consiglio stesso.
5. La seduta del Consiglio Regionale è valida se in prima convocazione è presente la metà più uno dei componenti.
6. In seconda convocazione, che potrà avvenire - se previsto nell'avviso - trascorsa un'ora dalla prima convocazione, la seduta è valida quando sia presente almeno un terzo dei componenti con diritto di voto.
7. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti salvo i casi in cui è prevista statutariamente una maggioranza qualificata.
8. Alle votazioni si procede per alzata di mano o per appello nominale quando lo richieda la maggioranza degli aventi diritto al voto presenti.
9. Si procede con il voto segreto, a richiesta anche di un solo componente del Consiglio, quando la votazione riguardi persone fisiche.
10. Il Consiglio Regionale è convocato dal Presidente della Federazione tutte le volte che lo ritenga necessario e comunque almeno ogni sei mesi ed, inoltre, ogni volta che sia stata fatta richiesta da almeno 1/3 dei suoi componenti con diritto di voto o dell'intero Consiglio di Presidenza. In quest'ultimo caso la convocazione deve avvenire entro 30 gg. dalla richiesta medesima.
11. Alla convocazione del Consiglio Regionale il Presidente provvede con apposito avviso contenente l'O. d. g. da recapitarsi almeno 8 giorni prima della data di convocazione.
12. L'avviso di convocazione va trasmesso via email o fax o con altro mezzo documentabile.
13. In caso d'urgenza, la convocazione del Consiglio può avvenire almeno quarantotto ore prima della data di convocazione.
14. Il Consiglio Regionale è presieduto dal Presidente della Federazione ed in caso di suo impedimento dal Vicepresidente da lui designato o dal Vice-presidente più anziano di età.

Articolo 9 - COMPITI DEL CONSIGLIO REGIONALE

1. Il Consiglio Regionale, in esecuzione delle formulazioni e degli indirizzi generali assunti dall'Assemblea, programma l'attività operativa della Federazione, fissandone gli orientamenti politico-organizzativi e verificandone l'attuazione; imprime stimoli e dà indicazioni unitarie alle articolazioni settoriali in cui si esprime la Federazione.
2. In particolare, il Consiglio Regionale:
 - a) elegge fra i suoi componenti uno o più vice-presidenti e n. 4 componenti del Consiglio di Presidenza;
 - b) approva il programma quadriennale di sviluppo della Federazione;
 - c) approva il regolamento d'attuazione dello Statuto

- d) delibera la convocazione dell'Assemblea ordinaria o straordinaria fissandone la data, il luogo e l'O.d.g., approva il Regolamento dell'Assemblea per lo svolgimento della stessa predisposti di intesa con gli organi della Confcooperative Campania e con la Federazione Nazionale;
- e) predispone le modifiche statutarie da proporre all'Assemblea;
- f) propone alla Confcooperative Campania l'adesione della Federazione ad organizzazioni regionali nel campo della tutela e valorizzazione dell'agroalimentare campano;
- g) delibera su ogni problema ed argomento che il Presidente della Federazione ritenga di sottoporre alla sua approvazione;
- h) esercita i poteri di cui all'articolo 4, comma 4;
- i) elegge il Presidente con la maggioranza dei componenti in carica nel caso in cui se ne renda necessaria l'elezione nel corso del mandato quadriennale. Il Presidente eletto dal Consiglio Regionale resta in carica fino al termine del quadriennio in corso;
- l) apporta le eventuali modifiche al presente statuto che siano richieste dalla Confederazione.

Articolo 10 - IL CONSIGLIO DI PRESIDENZA

1. Il Consiglio di Presidenza è composto dal Presidente, e dai componenti eletti di cui all'art. 9, comma 2 lett. a), e senza diritto di voto ove non eletti ad altro titolo dai presidenti dei coordinamenti settoriali se costituiti o loro delegati.
2. Qualora invitati su tematiche specifiche dal Presidente, partecipano al Consiglio di Presidenza con diritto di parola e con parere consultivo, i Presidenti dei Consorzi Nazionali.
3. Il Presidente può invitare a partecipare alle riunioni del Consiglio di Presidenza di volta in volta o in via permanente dirigenti dell'organizzazione che svolgono specifici incarichi di particolare rilevanza per il movimento cooperativo e per l'impresa sociale.
4. Il Consiglio di Presidenza è presieduto dal Presidente della Federazione ed in caso di suo impedimento dal Vicepresidente delegato o in sua mancanza dal Vicepresidente più anziano di età.
5. Il Consiglio di Presidenza è convocato dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga opportuno e quando la metà più uno dei suoi componenti ne facciano richiesta. La convocazione è fatta con avviso da inviare almeno otto giorni prima della data di convocazione ed in caso di urgenza con ogni altro mezzo utile almeno quarantotto ore prima della data di convocazione.
6. L'avviso di convocazione va trasmesso via email o fax o con altro mezzo documentabile.
7. La seduta del Consiglio di Presidenza è valida se in prima convocazione è presente la metà più uno dei componenti.
8. In seconda convocazione, che potrà avvenire - se previsto nell'avviso - trascorsa un'ora dalla prima convocazione, la seduta è valida quando sia presente almeno un terzo dei componenti con diritto di voto.
9. Il Consiglio delibera a maggioranza dei voti presenti e, in caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

10. I componenti che non partecipano, senza giustificato motivo, a due riunioni consecutive del Consiglio di presidenza, decadono automaticamente dalla carica.
11. Alle vacanze che, per qualsiasi motivo, si verificassero tra i membri del Consiglio di presidenza, si provvede mediante sostituzione da parte del Consiglio Regionale.

Articolo 11 - COMPITI DEL CONSIGLIO DI PRESIDENZA

Il Consiglio di Presidenza:

- a) cura l'attuazione delle delibere del Consiglio Regionale;
- b) nei casi d'urgenza assume le delibere di competenza del Consiglio Nazionale alla cui ratifica vanno sottoposte nella prima riunione successiva;
- c) rappresenta e sostiene le esigenze e le problematiche dei diversi settori in cui sono raggruppati gli Enti assegnati;
- d) attua politiche e strategie di sviluppo sulla base delle delibere del Consiglio Nazionale e/o su suggerimento dei Coordinamenti di Settore se costituiti;
- e) propone di deliberare, ai sensi del precedente articolo 2, comma 1, sulle domande di adesione direttamente pervenute, sulla base delle apposite norme regolamentari definite dalla Confcooperative Campania;
- f) propone ai competenti Organi della Confcooperative Campania la definizione dei rappresentanti della Federazione in organismi regionali;

Articolo 12 - IL PRESIDENTE

1. Il Presidente rappresenta la Federazione, firma tutti gli atti della Federazione, presiede il Consiglio nazionale, il Consiglio di presidenza e l'Assemblea quando essa non ha all'ordine del giorno l'elezione degli organi sociali.
2. Il Presidente non può rimanere in carica per oltre due mandati consecutivi. Per il terzo mandato solo se eletto con la maggioranza dei due terzi dei votanti espressa con voto segreto.
3. Spetta al Presidente attuare le direttive fissate dagli organi collegiali della Federazione, tenere i rapporti esterni di concerto con la Confcooperative, convocare le riunioni degli organi collegiali ed i convegni regionali.
4. Il Presidente può delegare ad uno o più Vice-presidenti talune sue funzioni.
5. In caso di assenza o di impedimento del Presidente le funzioni vengono assunte dal vicepresidente da lui designato o, in mancanza dal vicepresidente più anziano.

Articolo 13 - SETTORI

1. Qualora si intenda costituire i settori operativi di cui all'articolo 3, nell'ambito dell'Assemblea che rinnova gli organi sociali della Federazione saranno tenute assemblee separate fra i rappresentanti delle cooperative appartenenti ai settori previsti dall'articolo 3 del presente Statuto.

2. Ciascuna riunione di settore nomina da n. 3 a 5 rappresentanti componenti i Coordinamenti di settore di cui uno con funzioni di presidente.
3. I Coordinamenti di settore presieduti dai rispettivi presidenti, provvedono ad attuare ogni iniziativa settoriale utile o necessaria allo sviluppo del proprio settore sulla base degli indirizzi della corrispondente Assemblea di settore e nel rispetto delle politiche generali della Federazione e della Confederazione.
4. I componenti dei Coordinamenti di settore che senza giustificato motivo non partecipano a due sedute consecutive dei lavori delle stesse, decadono dalla carica.
5. La decadenza su proposta del Presidente della Federazione, è pronunciata dal Consiglio Regionale alla prima seduta utile.
6. Alle vacanze, che per qualsiasi motivo si verificassero nei Coordinamenti di settore, si provvederà con sostituzione mediante cooptazione, tenuto conto dell'esito delle Assemblee settoriali.
7. A fronte di specifici argomenti, su proposta del presidente di Settore, il Presidente della Federazione può richiedere la partecipazione ai lavori degli stessi di tecnici qualificati dell'Organizzazione.
8. Possono essere invitati a partecipare alle riunioni dei Coordinamenti di settore i componenti del Consiglio Nazionale eletti ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lett. b), che siano espressi dal settore.

Articolo 14 - NORME GENERALI

1. Il presente Statuto acquisisce validità ed efficacia solo dopo l'approvazione da parte dei competenti organi della Confcooperative.
2. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto e nel relativo Regolamento di attuazione valgono le norme previste dallo Statuto e dai Regolamenti della Confcooperative.
3. Le modifiche statutarie relative al numero dei mandati non sono retroattive.